



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2018, proposto da

Almare S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Casa Vacanze La Gardenia di Jessica Venuti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del DDG n. 1771/35 del 15 ottobre 2018, e della relativa nota di notifica dell'Assessorato alle - del DDG n. 1771/35 del 15 ottobre 2018, e della relativa nota di notifica dell'Assessorato alle attività produttive prot. n. 59076 del 23.10.2018, con il quale è stata dichiarata non ammissibile la domanda di ammissione alle

agevolazioni di cui al progetto individuato al prot. n. 095520511028, presentata dalla Almare Srls, con la motivazione “è assente la situazione economica patrimoniale del periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1. lett. b) del bando”;

- del DDG n° 1443/3.S 2168 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 30.06.2017 “aiuti alle imprese in fase di avviamento- procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 De Minimis”, nella parte in cui dispone al paragrafo 4.4. punto 1 lett. b) che i richiedenti dovranno presentare “Documentazione economica: I. per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio e per altri soggetti operanti in attività di natura imprenditoriale in forma singola, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti; II. per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo; III. per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, copia degli ultimi due bilanci depositati presso la CCIAA territorialmente competente precedenti la data di presentazione della domanda; Nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile.

- di ogni altro atto e/o procedimento antecedente e/o successivo, comunque, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Visti gli articoli 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, recante “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”;

Visto il decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 il dott. Roberto Valenti, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020, come specificato nel verbale;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente i cui interessi sarebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d’integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l’assenza di un’istanza di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell’Assessorato regionale delle Attività produttive, per quanto attiene alle agevolazioni previste dal P.O. FESR Sicilia 2014/2020, volte a “promuovere la competitività delle piccole e medie imprese. Obiettivo specifico 3.5. interventi di supporto alla nascita delle nuove imprese. Azione 3.5.1_02. Aiuti alle imprese in fase di avviamento. Procedura Valutativa a sportello. Regolamento n. 1407/2013 “de minimis”, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (

amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 03 dicembre 2020, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 3 dicembre 2020, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

